CORTE DI APPELLO

decreto n. 145/2020

La Presidente della Corte

visto il D.L. 17 marzo 2020 n.17 ed il DPCM 8 marzo 2020;

richiamato il proprio decreto n. 126/2020 con il quale sono state dettate disposizioni organizzative per lo svolgimento delle attività giudiziarie fino al 15 aprile 2020 compreso;

rilevato che l'art. 83, comma 22, del citato D.L. 18/2020, nell'abrogare gli artt. 1 e 2 del D.L 8.3.2020 n. 11, prevede che, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, non siano celebrate le udienze civili e penali con conseguente sospensione dei termini e rinvio d'ufficio dei procedimenti a data successiva al 15 aprile 2020;

considerato che tale regola generale subisce eccezione in una serie di ipotesi indicate nell'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020;

ritenuto che l'art. 83, comma 5, del D.L. 18/2020 prevede che, *nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lett. da a) a f) e h)*;

rilevato che l'art. 83, comma, 7 lett. h) stabilisce che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono autorizzare lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*;

considerato che in tale ottica sono state promosse consultazioni dei Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro della Corte, dei Consiglieri addetti a tali ambiti e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze allo scopo di concordare le modalità di celebrazione delle udienze civili e del lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 17;

ritenuto che, all'esito di tale confronto, si è convenuto che, con effetto immediato e fino al 15 aprile 2020 compreso, i Collegi composti nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari:

-celebrino le udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) relative ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, 373, 431 c.p.c., reclami ex art 1, commi 58 e ss, L. 92/2012 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti autorizzando lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le cadenze procedimentali meglio illustrate nell'allegato prototipo di provvedimento – costituente parte integrante del presente decreto – concordato fra i Presidenti delle Sezioni civili (che lo hanno preventivamente sottoposto all'esame dei Magistrati in servizio presso le rispettive Sezioni) in vista dell'adozione di prassi organizzative unitarie idonee ad orientare l' Avvocatura – che ha espresso il proprio parere favorevole tramite il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati – e, più in generale, l'utenza;

-riservino l'adozione fuori udienza del provvedimento al Collegio costituito nel rispetto dei vigenti criteri tabellari di cui dovrà essere specificata la composizione insieme con la funzione di relatore svolta da uno dei suoi membri.

P.Q.M.

dispone che, con effetto immediato e fino al 15 aprile 2020 compreso, i Collegi composti nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari:

- celebrino le udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) relative ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, 373, 431 c.p.c., reclami ex art 1, commi 58 e ss, L. 92/2012 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti autorizzando lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le cadenze procedimentali meglio illustrate nell'allegato prototipo di provvedimento, costituente parte integrante del presente decreto;

-riservino l'adozione fuori udienza del provvedimento al Collegio costituito nel rispetto dei vigenti criteri tabellari di cui dovrà essere specificata la composizione insieme con la funzione di relatore svolta da uno dei suoi membri.

M A N D A

alla Segreteria della Presidenza per le prescritte comunicazioni ai Presidenti, ai Consiglieri della Corte, al Procuratore generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, al Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi, alla Coordinatrice dell'area civile, alla Responsabile dell'ufficio del personale, alla Responsabile dell'ufficio spese di giustizia, all'URP.

Firenze, 24 marzo 2020.

La Presidente della Corte

Margherita Cassano

N. R.G. $$anno_ruolo$$/$$numero_ruolo$$

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione

DECRETO

Il Presidente dott. $$collegio_presidente$$
visto il decreto del Presidente della Corte n. 126/2020 che detta disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie fino al 15 aprile compreso;

- rilevato che è frattanto intervenuto il DL 17.3.2020 n. 18 che all'art. 83 comma 22 ha abrogato gli artt. 1 e 2 DL 8.3.2020 n. 11;
- dato atto che ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 DL 18/20 : "*1.Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;*
- *2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.*
- dato atto che, tuttavia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL 18/20 : "*le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";*
- rilevato che occorre tener conto del fatto che il periodo di sospensione è stato *ex lege* prolungato fino al 15 aprile 2020;
- dato atto in proposito che ai sensi del comma 5 dell'art. 83 del suddetto DL 18/2020 " *Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)";*
- osservato che ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) è statuita la seguente possibilità: " *lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le*

sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

- osservato che la norma di cui sopra, per come strutturata, pare presupporre che per l'udienza fissata tutte le parti del procedimento siano già costituite, e, peraltro, con margine tale da consentire la reciproca possibilità di visionare le note telematiche, previi gli adempimenti demandati alla cancelleria;
- che, ove una o più controparti non si siano costituite almeno 7 gg. prima dell'udienza fissata o laddove le stesse si costituiscano solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita o, ancora, ove non si siano costituite, si deve ritenere consentita la fissazione da parte del Collegio di udienza ulteriore e successiva, atta a consentire alle parti che risultano costituite nel procedimento da trattare, lo scambio e/o il deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;

- rilevato che con decreto 145/2020 del 24 marzo 2020 il Presidente della Corte ha tracciato le linee guida e ha autorizzato i Presidenti di Sezione a provvedere come segue

P.Q.M.

1) dispone – ai sensi dell'art. 83 commi 5 e 7 lett. h) DL 18/2020 - che fino al 15 aprile 2020, la celebrazione delle udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa e, quindi, in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 nonchè 373, 431 cpc e c.d. Fornero (reclami *ex* art 1, commi 58 e ss L. 92/2012) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
2) assegna all'uopo alla parte istante/reclamante termine sino a 5 gg prima dell'udienza fissata per il giorno _____ e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza, riservando la decisione sull'istanza/reclamo;
3) ove una o più controparti non si siano costituite almeno 7 gg. prima dell'udienza fissata o laddove le stesse si costituiscano solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita o non si siano costituite, si deve ritenere consentita la fissazione da parte del Collegio di udienza ulteriore e successiva, atta a consentire alle parti costituite nei procedimenti da trattare lo scambio e/o il deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;
4) qualora le parti costituite non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui ai punti 2) e 3) sopraindicati, il loro silenzio verrà interpretato come richiamo alle istanze e alle conclusioni già avanzate negli atti di costituzione;
5) qualora invece le parti abbiano raggiunto nelle more un accordo o comunque non abbiano più l'esigenza di insistere in ordine ad una pronuncia sull'istanza di inibitoria, onde evitare un inutile dispendio di attività da parte del Collegio e delle Cancellerie (queste ultime a ranghi ridotti in virtù della normativa soprarichiamata), le suddette parti sono invitate a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione;
6) riserva al Collegio composto da _____ (rel _____), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Si comunichi.

Firenze,

Il Presidente
dott. $$coliegio_presidente$$